COMMISSIONE V

DIFESA

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 489

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ». (1869) . . . 490

PRESIDENTE . 490, 491
PRIORE, *Relatore* . 490
GUADALUPI . . . 490
CLOCCHIATTI 490
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 490

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito (1867) . . . 491

PRESIDENTE . 491, 492, 493
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . 491, 493
CLOCCHIATTI . . . 491
GUADALUPI . 491
PRIORE 492
CUTTITTA 492
GRECO 492
FORESI 492
BUFFONE 492
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 493

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) 493

PRESIDENTE 493, 494, 495, 496
GORINI, *Relatore* 493, 495, 496
GUADALUPI 494, 495, 496
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 495
GELMINI . 495, 496
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . 495, 496
DI BELLA . 495
PRIORE 495
CUTTITTA . . 495
PAGLIUCA . 496
CLOCCHIATTI 496
NAPOLITANO FRANCESCO 496

Votazione segreta:

PRESIDENTE 496

La seduta comincia alle 9,30.

PRIORE, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Baresi e Biasutti.

Discussione del disegno di legge: Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto «Scilla». (1869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla », per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. L'articolo 11, comma 4°, del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, stabilisce che, ai giovani provenienti dalle scuole professionali per la maestranza marittima, sia data la precedenza negli arruolamenti volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi. La norma suddetta, tuttavia, non offre la possibilità di utilizzare adeguatamente la preparazione culturale e professionale dei giovani provenienti da alcuni Istituti. Si tratta, in particolare, dei giovani che abbiano frequentato le scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, ovvero la scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ».

Considerati gli ordinamenti didattici previsti dagli Istituti predetti, con il disegno di legge in esame, si intende consentire ai giovani provenienti dalle citate scuole di guadagnare un anno scolastico, in modo da essere invogliati a concorrere all'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Il disegno di legge tende, in definitiva, ad agevolare i giovani che frequentano scuole ad indirizzo specializzato ed è diretto, inoltre, ad assolvere l'esigenza di servizio che si concreta nella necessità di allargare le fonti di reclutamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Il proposto provvedimento, che non comporta alcun onere finanziario per lo Stato e che è stato già esaminato favorevolmente dalla Commissione finanze e tesoro e dal Consiglio superiore delle forze armate, merita, pertanto, a mio parere, l'approvazione incondizionata della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Questo disegno di legge merita effettivamente la nostra approvazione, date le finalità che esso si propone di conseguire.

C'è, però, una proposta da presentare, ad integrazione della stessa finalità a cui vuol pervenire il Ministero della difesa.

Noi pensiamo che le misure adottate con questo provvedimento non siano sufficienti per agevolare tutto il processo formativo ed educativo della gioventù che, attraverso scuole a livello militare-popolare e professionale, intenda iniziarsi alle attività marinare. Quanti di noi vivono in città marinare sanno attraverso quali difficoltà di ordine finanziario e strutturale avviene il processo formativo di questi giovani.

Chi di noi ha avuto occasione di visitare qualcuno di quegli Istituti ha potuto rendersi conto delle difficoltà che trovano la loro origine nella precarietà della situazione economica e nella insufficienza delle attrezzature: infatti quegli Istituti vivono con i generosi contributi di amministrazioni comunali e provinciali e, talvolta, anche con sottoscrizioni fra i cittadini, specie quando vi è necessità di fronteggiare qualche urgente situazione.

Perciò, secondo noi, bisognerebbe profittare di questo disegno di legge per raccomandare al Governo lo studio di un provvedimento, sia pure modesto nel suo impegno di spesa, che possa assicurare a quegli Istituti un'attrezzatura più adeguata alle esigenze dello sviluppo delle attività marinaresche. A questo proposito, debbo sottolineare che, non essendovi sfogo nelle vere e proprie attività della marina mercantile, a causa delle difficoltà che ritengo inutile ricordare, la maggior parte dei giovani chiede di entrare a far parte della Marina militare.

CLOCCHIATTI. Il nostro gruppo si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Guadalupi.

PRIORE, *Relatore*. Anch'io condivido quel che ha detto l'onorevole Guadalupi. Noi tutti conosciamo la situazione di quelle scuole, e il Governo deve occuparsi del loro potenziamento.

Mi associo, altresì, alla raccomandazione rivolta dall'onorevole Guadalupi al Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il rappresentante del Governo non può che associarsi ai voti espressi per il potenziamento di queste scuole che, indubbiamente, rispondono ad una finalità altissima.

Debbo tuttavia fare osservare che il Consorzio per l'istruzione professionale mari-

nara è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Pertanto, la raccomandazione sarà trasmessa al Ministero competente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto «Scilla» per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purché in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C. E. M. M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto articolo 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C. E. M. M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito. (1867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito » per il quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone il fine di evitare una sperequazione nei confronti di quei sergenti maggiori che, pur avendo gli stessi titoli dei loro colleghi che fruirono dei benefici della legge 24 luglio 1951, n. 971, per aver appartenuto ai corsi e agli arruolamenti anteguerra, non hanno potuto godere dei detti benefici.

Infatti, l'articolo 5 della legge 24 luglio 1952, n. 971, in deroga al disposto del 1° comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ha consentito che, fino al 31 dicembre 1954, i sergenti maggiori idonei all'avanzamento fossero promossi al grado di maresciallo ordinario al compimento dei tredicesimo anno di permanenza nel grado. Evidentemente la scadenza venne fissata nella previsione che entro tale data fosse attuata una nuova ed uniforme disciplina dell'avanzamento dei sottufficiali delle tre Forze armate che assicurasse a quelli dell'esercito più eque condizioni di carriera.

Poiché, nel frattempo, questa previsione non si è verificata e i sergenti maggiori che compiono i 13 anni di permanenza nel grado nel 1955 e nel 1956, pur avendo gli stessi titoli di quelli che hanno beneficiato della disposizione di cui all'articolo 5 citato, negli anni precedenti, fino al 31 dicembre 1954, verrebbero esclusi dal beneficio stesso, si è preparato questo disegno di legge che tende a prorogare, come dicevo, l'efficacia delle norme ricordate.

Pare che nessun aggravio ne derivi al bilancio dello Stato, e, se aggravio vi sarà, esso sarà minimo. Pertanto, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge.

GUADALUPI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista, faccio rilevare come questo disegno di legge conferma che, a causa della mancanza di una legislazione completa sulla materia degli organici dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina, sia necessario attendere spinte o sollecitazioni per provvedere di volta in volta alla soluzione dei problemi che riguardano le tre Forze armate.

È evidente che, se nel 1951 il legislatore provvide a dare una sistemazione provvisoria alla questione delle promozioni dei sergenti maggiori, ciò fu dovuto a carenza di uno strumento legislativo completo che or-

ganicamente regolasse tutta la materia, oggi si deve rilevare che, a cinque anni di distanza, la legge organica sull'avanzamento dei sottufficiali ancora non c'è, e noi dobbiamo ancora ricorrere ad una soluzione di ripiego; soluzione che pone in uno stato di maggior disagio la categoria dei sottufficiali rispetto a quella degli ufficiali, per i quali, sia pure in modo non rispondente appieno ai loro desideri, una legge organica è pure stata realizzata.

In questi termini, quindi, di critica piuttosto garbata e semplice, faccio rilevare al Governo la sua insufficienza per la mancanza di una disciplina uniforme sull'avanzamento dei sottufficiali.

Per quanto riguarda il provvedimento odierno, per ragioni di carattere umano e sociale noi siamo ad esso favorevoli.

PRIORE. Il provvedimento è atteso dalla categoria e noi non possiamo non approvarlo.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Guadalupi, mi pare che egli non abbia tenuto presente l'assicurazione che il Ministro della difesa in sede di discussione del bilancio diede in proposito; e pertanto, essendo il provvedimento in corso di preparazione, noi dovremmo limitarci a raccomandare

CUTTITTA. Sono, naturalmente, favorevole al provvedimento. Nell'occasione, ricordo che alcuni mesi or sono ho presentato un'interrogazione per sollecitare la soluzione del problema dell'avanzamento dei sottufficiali.

Pensate alla situazione dei sottufficiali. Dopo 13 anni di anzianità di grado si è promossi marescialli: ciò che vuol dire avere almeno venti anni di servizio! E il maresciallo non è equiparato nemmeno al più modesto degli uscieri ministeriali.

Non è soltanto un rilievo il mio, ma è una critica severa che io faccio al Ministro della difesa, per non avere finora provveduto a sistemare la questione!

Desidero anche far rilevare che le mansioni sono identiche per il sergente maggiore e il maresciallo ordinario: esattamente come nel caso degli ufficiali subalterni. Senonché, mentre il sottotenente è promosso tenente dopo due anni, senza la difficoltà della disponibilità dei posti, perché vi è un organico unico, per i sergenti maggiori l'anticamera deve essere di tredici anni.

Ma facciamola sul serio questa legge di avanzamento per i sottufficiali!

GRECO. A me pare che il problema dei sottufficiali sia impostato su una linea inesatta che va corretta, alla stregua del cambiamento che è avvenuto nell'organamento dell'Esercito. Un tempo, la carriera dei sottufficiali era percorsa in funzione della graduazione di organico (sergente addetto alla squadra, sergente maggiore al plotone, e via di seguito) e non della graduazione dei mezzi di combattimento.

Oggi non v'è più possibilità di specializzazione, perché siamo in tempi di creazione di di gruppi di combattimento con armi modernissime.

Perciò penso che il problema vada risolto su questa base e non più sull'antica linea delle formazioni organiche: è l'arma che determina la formazione dell'organico e non la formazione organica che interviene nel combattimento.

Per il resto, cioè per quanto riguarda le promozioni dei sottufficiali, sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Cuttitta.

Ciò che ho detto non significa, però, che questo stato di cose debba permanere; è una questione da risolvere da un punto di vista tecnico, altrimenti non avremo mai un corpo di sottufficiali veramente efficiente e necessariamente efficiente, perché è il sottufficiale che sta a contatto del soldato.

FORESI. Credo che questo disegno di legge non possa essere soggetto a critiche. Il problema dell'avanzamento dei sottufficiali sarà risolto come abbiamo risolto quello degli ufficiali.

Ecco perché, mentre plaudo a questa legge che viene a dare a certi sottufficiali la possibilità di essere promossi, mi associo al voto che il Governo provveda al più presto alla presentazione del disegno di legge sull'avanzamento dei sottufficiali.

BUFFONE. In un certo senso, mi associo alle preoccupazioni espresse dai colleghi in ordine allo sviluppo della carriera dei sottufficiali. Però non posso non far rilevare che con la legge delega, sono proprio i sottufficiali coloro che hanno avuto i maggiori benefici. Difatti con tali norme si pone il problema dello sviluppo organico della carriera in modo da consentire ai sottufficiali di pervenire al grado IX della carriera esecutiva dello Stato.

Perciò, pur rivolgendo un deferente invito al Governo perché studi il problema, non posso, in questa sede, non dare atto al Governo stesso dei notevoli risultati raggiunti per i sottufficiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Associandomi alle considerazioni di ordine tecnico rilevate dall'onorevole Greco, che pur sono da trattare in altra sede e precisamente in sede di una nuova legge generale che riguardi l'avanzamento dei sottufficiali, rilevo che tutti siamo d'accordo su questo provvedimento e quindi non ho nulla da aggiungere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno dato utili suggerimenti nei riguardi della legge sull'avanzamento dei sottufficiali.

Per quanto concerne alcune critiche di carattere generale, debbo rispondere all'onorevole Guadalupi ricordandogli che in questi ultimi tempi proprio il Ministero della difesa non può essere accusato di immobilismo: è stata fatta una legge sullo stato dei sottufficiali, la quale ha dato a questa categoria la grande conquista dell'indennità di riserva. In base a quella legge, un maresciallo che cessa dal servizio permanente effettivo percepisce, di colpo, una indennità di 9.780 lire. Ora, sol che si pensi agli aumenti così lievi negli altri casi di trattamento di quiescenza, si può valutare quanto sia stato considerevole lo sforzo del Ministero della difesa, tanto più che l'onere derivante da quella legge è stato adossato completamente al bilancio della difesa, nonostante le massicce riduzioni su di esso effettuate nel 1954-55.

Abbiamo, poi, varato la legge sullo stato e quella sull'avanzamento degli ufficiali. E non si tratta di leggi semplici, perché ognuna di esse ha richiesto degli anni per essere esaminata ed approvata dal Parlamento.

Lo stesso si sta facendo per i sottufficiali, i quali, sia attraverso la legge istitutiva dell'indennità di riserva e sia, soprattutto, attraverso la legge delega, hanno fatto notevoli passi in avanti.

I sottufficiali sono contentissimi: almeno quelli coi i quali io ho avuto occasione di parlare. Certamente i problemi sorgono sempre nuovi e quindi c'è sempre qualche cosa da fare. Comunque, molto è stato già fatto; e ciò che è stato fatto dà garanzie sufficienti ai sottufficiali per il raggiungimento delle loro esigenze compatibili con le necessità militari.

Con queste premesse di carattere generale, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche se dovrei fare qualche riserva sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'efficacia delle norme di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.

(*È approvato*).

ART. 2.

In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari ».

Il relatore, onorevole Gorini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore*. È ormai consuetudine che, fatta una legge, se ne proroghino nel tempo gli effetti con altra successiva.

Questa della quale ci occupiamo, che proroga i termini per l'applicazione del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari, ha un suo particolare contenuto morale rispetto a quello economico, quindi non pare si debba proprio con la reiezione di essa, interrompere tale consuetudine non sempre accettabile.

Osserva il presentatore, onorevole Colitto, nella sua relazione, come la validità del principio dell'autorizzazione a contrarre matrimonio prevista per i militari, possa, in regime di libertà, suscitare dubbi e riserve, in quanto, data la struttura attuale dell'esercito improntata ad un più vivo senso democratico, la carriera del militare e dell'ufficiale in ordine ai doveri inerenti al proprio stato, dovrebbe dettare una più responsabile autodisciplina.

Però non è materia di questa legge discutere un tale principio e concludere se sia opportuno o no conservare la validità, quindi non solleverò il delicato problema.

Personalmente darei una risposta affermativa, dato che il militare, cui è affidato l'alto delicato compito di costituire i quadri, l'organizzazione ed il comando delle forze armate, suprema difesa della nazione, dovrebbe essere assistito da una famiglia la cui moralità non potesse gettare ombre di discredito sul suo capo.

Comunque, la disposizione attualmente vigente, e contenuta nell'articolo 45, sezione VII della legge 10 giugno 1954, n. 113, che regola lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, detta testualmente: « L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali, cessa dal servizio permanente. La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36 e cioè: se ha 20 o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Se ha meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo. Se ha meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero 15 o più anni di detto servizio utile ma meno di 12 anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Ho voluto leggere queste disposizioni perché possiamo renderci esatto conto della portata di questa legge.

Come si vede, le conseguenze sono gravi sia dal punto di vista della carriera, che viene stroncata, sia per le conseguenze economiche derivanti da un esonero dal servizio anticipato. I sottufficiali di carriera, poi, o i militari di carriera, o vincolati a ferma speciale a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 1946, numero 258, che non chiedono la prescritta autorizzazione al matrimonio vengono dispensati dal servizio e collocati a riposo, a seconda dei servizi prestati; se raffermati o vincolati a ferma speciale, vengono prosciolti d'ufficio della ferma contratta. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 25 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni, e articolo 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, numero 914.

Durante gli ultimi anni, indubbiamente, infrazioni alle norme che regolano i matrimoni dei militari ne sono avvenute, ma in molti casi ha piuttosto agito la buona fede che il dolo, se di ciò si può parlare in questa materia. Osserva peraltro il presentatore che, dopo la liberazione, molti ufficiali furono collocati in licenza illimitata, sottoposti a giudizio di discriminazione o di epurazione in conseguenza della loro condotta. Durante tale periodo, parecchi di essi, in buona fede, contrassero matrimonio senza chiedere l'assenso del Capo dello Stato. Ora, mentre per molti di detti ufficiali la situazione si è chiarita in loro favore entro il 31 dicembre 1948, per altri ciò è avvenuto in data successiva di modo che questi ultimi non potrebbero godere del beneficio del condono previsto dalla legge n. 337 del 1951.

È da notarsi però che la legge del 1951 venne preceduta da altro atto di clemenza. Infatti, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, in base a giudizio insindacabile del ministro competente, potevano essere condonate, a domanda degli interessati, le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947; però tale condono non comportava alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo, e la riammissione in servizio era subordinata all'esistenza di vacanze nell'organico del grado con il quale il militare avrebbe dovuto essere riammesso in servizio.

Il condono del 22 marzo 1951, n. 337, conteneva le stesse modalità, estendendosi, però, ai militari che avessero commesso le infrazioni di cui sopra dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948. Ora, con la proposta di legge Colitto, quest'ultimo termine viene portato al 31 dicembre 1950.

Non mi è stato possibile sapere quanti casi tuttora invochino la disposizione di legge al riguardo; comunque, mi pare, dato che non sussistono, a mio giudizio, difficoltà di carattere finanziario, che la presente proposta di legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

Giacché il collega onorevole Gorini ha allargato i termini della discussione, crediamo che sia opportuno riprendere la parte più importante e più impegnativa della sua relazione per riaffermare la nostra posizione di principio rispetto all'istituto giuridico della autorizzazione a contrarre matrimonio. Già in altre occasioni noi abbiamo manifestato il nostro pensiero, motivando le ragioni – tutte di carattere di principio – per le quali siamo favorevoli ad impedire che vi siano ulteriori limitazioni: a noi pare che il militare potrebbe adempiere molto meglio ai suoi doveri se potesse esercitare più liberamente il suo diritto a contrarre matrimonio. Ci sono, del resto, casi anche recenti che hanno spinto finanche la maggioranza a prendere posizioni più liberali, più democratiche, più rispondenti alle nuove esigenze di democrazia.

E anche qui bisogna sollecitare il Ministero della difesa perché siano completati gli studi e le trattative, che da un mese sono in atto presso il gabinetto del Sottosegretario per la giustizia, circa le nuove norme per il matrimonio. Perché, secondo notizie apparse sulla stampa, sarebbero sorte nuove difficoltà in ordine all'integrazione del provvedimento...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono state superate.

GUADALUPI. Giacché l'onorevole Sottosegretario ora ci informa che esse sono state superate, penso che, in omaggio ad un ordine del giorno a suo tempo votato da questa Commissione, potrebbe essere portato a nostra conoscenza il provvedimento, nel più breve tempo possibile.

Con questo nuovo invito che rivolgiamo ai due sottosegretari più direttamente interessati al problema, noi dichiariamo nuovamente il nostro voto favorevole alla proposta di legge Colitto.

GELMINI. Anche il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento, perché esso viene a sanare una situazione che meritava tutta la nostra attenta considerazione. Desidereremmo, tuttavia, avere prima qualche notizia sui casi di infrazione che possono essersi verificati dopo il 1950.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non sono in grado in questo momento di fornire dei dati precisi. Comunque penso che non si siano più verificati casi del genere, dopo il 1950, dato che la situazione si è normalizzata.

DI BELLA. Chiedo che il termine sia prorogato fino al 31 dicembre 1951 per far sì che rientrino anche quegli ufficiali che, sfollati nel 1946-47 e poi richiamati in servizio nel 1951-52, si sono, nel frattempo, sposati senza chiedere l'autorizzazione. Parlo di ufficiali, e non sono molti, che hanno servito onestamente il nostro Paese e che hanno contratto matrimonio mentre si trovavano in una situazione del tutto particolare. Si tratta, al massimo, di una ventina di ufficiali.

PRIORE. Io ritengo che la legge debba essere approvata così come essa è stata proposta. Non bisogna fare una regola dei condoni e perciò ritengo che le maglie della legge non debbano essere allargate.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GORINI, *Relatore.* Concordo con il parere espresso dall'onorevole Priore.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La relazione dell'onorevole Gorini è stata così ampia che posso ridurre al minimo le mie dichiarazioni.

Il Ministero della difesa ritiene che i casi che possono formare oggetto di questa estensione di proroga del condono non siano di una tale gravità e di un tale numero da richiedere l'approvazione urgente della proposta di legge in esame.

Comunque, per le dichiarazioni rese dal relatore e per considerazioni di carattere umano e morale, il Ministero della difesa non si oppone all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposte con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, e con legge 22 marzo 1951, n. 337, si applica con le modalità e alle condizioni previste dal decreto del 1947 anche alle infrazioni commesse dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950. Gli interessati potranno presentare domanda alle competenti autorità militari nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Di Bella propone che il termine della proroga sia portato al 31 dicembre 1951.

CUTTITTA. Questo provvedimento ha il fine di sanare la posizione di ufficiali che si sono trovati in condizioni analoghe a quelle di altri loro colleghi che hanno già goduto del beneficio, per le stesse ragioni.

L'onorevole Gelmini ha chiesto se e quanti casi analoghi di infrazione si siano

verificati dopo il termine previsto da questa proposta di legge cioè dopo il 31 dicembre 1950. Il rappresentante del Governo non è stato in grado di rispondere.

Poiché l'onorevole Di Bella ci ha fatto presente che esistono dei casi verificatisi dopo il 1950, casi di ufficiali che hanno fatto il loro dovere e quindi meritevoli del provvedimento eccezionale, io sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Di Bella.

PAGLIUCA. Io credo che l'emendamento Di Bella debba essere approvato proprio in omaggio al principio enunciato dal collega Priore, e condiviso dal relatore, che bisogna finirla una buona volta con i condoni. Poiché oggi siamo a conoscenza che esistono altri casi verificatisi dopo il 1950, non vedo per quale motivo non si debba estendere il provvedimento anche a questi ultimi.

Per questo motivo io voterò a favore dell'emendamento.

CLOCCHIATTI. Anche il nostro gruppo è favorevole all'emendamento Di Bella.

GUADALUPI. Il nostro gruppo è favorevole all'emendamento Di Bella, sottolineando però che il provvedimento deve essere esteso a tutti i militari e non solo agli ufficiali.

NAPOLITANO FRANCESCO. Poiché non siamo ora in grado di avere dati attendibili sulla situazione, io propongo un rinvio della discussione per avere la possibilità di esaminare i casi segnalati. Anche perché, dovendo l'onorevole Sottosegretario rispondere alla domanda rivoltagli dall'onorevole Gelmini, potremmo trovarci di fronte ad altri casi meritevoli della nostra considerazione.

GELMINI. Mi associo alla proposta di rinvio.

GORINI, *Relatore*. Anch'io, mi associo. Beninteso, il Governo dovrà portarci le notizie chieste dall'onorevole Gelmini.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla proposta di rinvio e alle considerazioni dell'onorevole Napolitano. Alla prossima riunione porterò le notizie che mi sono state chieste.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e della scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ». (1869):

Presenti e votanti. . . . 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . 35
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito. » (1867):

Presenti e votanti. . . . 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . 37
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Barontini, Beltrame, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Dante, Di Bella, Di Bernardo, Fadda, Foresi, Galli, Gelmini, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Pajetta Giuliano, Priore, Romualdi, Scappini, Villa. Villabruna e Viola.

Sono in congedo:

Baresi e Biasutti.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI